



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PIANO REGIONALE PER IL BENESSERE E LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA REDDITO 2015-2018



Indice

1.	INTRODUZIONE	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.1	Benessere degli animali in allevamento	4
2.2	Protezione degli animali durante il trasporto	5
2.3	Protezione degli animali durante l'abbattimento	5
3.	OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO	6
4.	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN ALLEVAMENTO E CRITERI DI SELEZIONE	6
4.1	Benessere in allevamento	6
4.2	Programmazione minima dei controlli negli allevamenti su base annuale	7
	La percentuale di controlli stabilita nel piano per singola specie deve essere calcolata sul totale degli allevamenti "target" selezionati col criterio della consistenza individuato, in particolare:	9
4.3	Ispezioni in allevamento e registrazione dei dati	9
5.	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DURANTE IL TRASPORTO	10
5.1	Protezione durante il trasporto	10
5.2	Programmazione minima dei controlli	11
5.3	Ispezioni e registrazione dati	11
6.	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DURANTE L'ABBATTIMENTO	11
6.1	Protezione degli animali durante la fase di macellazione	11
6.2	Programmazione minima dei controlli	11
7.	FLUSSO DEI DATI E RENDICONTAZIONE	12
8.	FORMAZIONE	12
9.	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI AUDIT REGIONALE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004	13
10.	CHECK LIST E SCHEDE DI RENDICONTAZIONE FINALE	13



1. INTRODUZIONE

Il rispetto del benessere degli animali da reddito risponde sia a considerazioni di tipo etico sia ad esigenze correlate alla sicurezza degli alimenti. La salute degli animali non può, infatti, prescindere dal loro stato di benessere e, conseguentemente, dal rispetto delle condizioni di allevamento che lo garantiscono.

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai "Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali", prevede che gli Stati membri eseguano programmi di controllo e redigano relazioni annuali sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Le ispezioni, così come previsto dalla decisione comunitaria n. 778/2006, devono riguardare tutte le specie d'allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE, e quindi non solo vitelli, suini e galline ovaiole, specie disciplinate da normative specifiche; inoltre la predetta decisione comunitaria fissa le regole per armonizzare la raccolta delle informazioni nel corso delle ispezioni e le modalità di comunicazione delle informazioni stesse alla Commissione Europea.

Il presupposto fondamentale su cui si basa detta decisione è che le difformità applicative delle norme in materia di benessere animale potrebbero da una parte compromettere il benessere degli animali allevati e dall'altra provocare una distorsione nella leale concorrenza di mercato.

Il Ministero della Salute, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, ha emanato in via sperimentale, nell'anno 2008, il Piano Nazionale per il Benessere degli Animali (PNBA) con la finalità di:

- rendere uniformi le modalità di programmazione, esecuzione e rendicontazione dei controlli,
- migliorare la formazione dei Veterinari ufficiali e degli allevatori relativamente alle tematiche del benessere animale.

Il Ministero ha aggiornato il PNBA (nota del Ministero della Salute prot. n. 13029 del 13/7/2010), tenuto conto delle criticità emerse nel corso dell'applicazione del Piano medesimo e con la programmazione delle attività di tutela del benessere animale durante il trasporto e durante l'abbattimento al macello e l'introduzione di ulteriori due check list semplificate (una per gli allevamenti di vitelli, l'altra per la specie suina).

A seguito della pubblicazione in G.U. del DM 04/02/13, vi è stato un ulteriore aggiornamento del PNBA (nota del Ministero della Salute prot. n. 15281 del 01/08/13), che riporta linee guida e check list per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Ulteriore modifica del PNBA (nota del Ministero della Salute prot. n. 13321 del 24/06/14) è stata effettuata con l'aggiornamento delle check list suini/ovaiole/vitelli/altre specie, con le nuove modalità di inserimento degli esiti dei controlli ufficiali in BDN, e con il riepilogo per la verifica della esecuzione delle prescrizioni o interventi correttivi richiesti.

L'ultimo aggiornamento del PNBA (nota del Ministero della Salute prot. n. 16287 del 19/06/15 e nota prot. 18338 del 14/07/2015) riguarda delucidazioni ed orientamenti in merito ad argomenti pertinenti le seguenti specie animali: vitelli, galline ovaiole e polli da carne.

Il presente Piano Regionale sul Benessere e la Protezione degli Animali da Reddito (PRBA) nasce dall'esigenza di ottemperare alle disposizioni previste dalle norme comunitarie e nazionali, secondo le indicazioni del Piano Nazionale per il Benessere degli Animali, e di aggiornare la programmazione regionale alla luce dei risultati ottenuti con i precedenti Piani (anno 2010–2011-2012 approvati rispettivamente con le determinazioni dirigenziali n. 311 del 16/4/2010, n. 129 del 25/2/2011 e n. 335 del 02/04/12).

Il Piano Regionale riprende sia i contenuti del Piano Nazionale, sia le iniziative di programmazione regionale.



2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Benessere degli animali in allevamento

Legge 14 ottobre 1985, n. 623 ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello (Strasburgo 10 marzo 1976 e 10 maggio 1979) – G.U. n. 266 del 12/11/1985 e Raccomandazioni del Comitato Permanente per la protezione degli animali negli allevamenti.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla **protezione degli animali negli allevamenti**”, modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 (G.U. 27/12/2004, n. 302) e dalla Legge 26/02/2007, n. 17 (G.U. 26/02/2007, n. 47), e relative linee guida ministeriali di applicazione e chiarimento.

Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 recante “Attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE per la protezione delle **galline ovaiole** e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento” e ss.mm.ii.

Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181 recante “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne”.

Decreto Ministeriale 04 febbraio 2013 Disposizioni attuative in materia di protezione dei polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3,4,6 e 8 del decreto legislativo 2 settembre 2010, n. 181.

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 recante “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei **vitelli**”.

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 recante “Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”.

Decisione della Commissione 2006/778/CE 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali, che abroga la decisione 2000/50/CE.

Nota del Ministero della Salute del 16/4/2008 prot. DGSA 7795 corso di formazione e informazione degli allevatori in materia di protezione degli animali negli allevamenti ai sensi del D.Lgs. n. 146/2001.

Nota del Ministero della Salute del 4 novembre 2004 prot. DGVA/10/33716 applicazione del D.Lgs. n. 267/2003 negli allevamenti con meno di 350 ovaiole alla luce del Regolamento CE n. 2295/2003.

Nota del Ministero della Salute prot. n. 7570-04/04/2014 DGSAF concernente il miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali attraverso un corretto regime alimentare.

Nota del Ministero della Salute prot. n. 13321-24/06/2014-DGSAF concernente Piano Nazionale Benessere Animale 2014: Aggiornamento check-list suini/ovaiole/vitelli/altre specie - Modalità inserimento esiti controlli ufficiali in BDN. - Riepilogo per la verifica dell'esecuzione delle prescrizioni o interventi correttivi richiesti.

Nota del Ministero della Salute prot. n. 27327-23/12/2014-DGSAF applicazione del D.lgs 122/2011 attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce norme per la protezione dei suini: EU Pilot 3993/12/SNCO.

Nota del Ministero della Salute prot. n. 21778-25/08/2015-DGSAF applicazione del D.lgs 122/2011 attuazione della direttiva 2008/120/CE.



2.2 Protezione degli animali durante il trasporto

Regolamento (CE) n. 1255/97 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato alla direttiva 91/628/CEE.

Regolamento (CE) n. 1/2005 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/199/CE ed il Regolamento (CE) n. 1255/97".

Nota del Ministero della Salute prot. n. 45209 del 14/12/2006 recante "nota esplicativa per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il Regolamento (CE) n. 1255/97".

Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n.151 recante "disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate".

Accordo tra il Governo, le Regioni e le P.A. n. 144/CRS del 20 marzo 2008 concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi" recepito nella Regione Sardegna con determinazione n. 1042 del 21/11/2008.

Nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 4192 del 05.03.2009 recante "Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto - Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori".

Nota del Ministero della Salute prot. n.13498 del 20/7/2010 recante "Regolamento (CE) n. 1/2005 – Procedura per la comunicazione della mancata sosta programmata presso un posto di controllo".

Nota congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno prot. n. 19371 dell'8/11/2011 relativa al protocollo di intesa per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali vivi. Attuazione del Regolamento (CE) n. 1/2005.

Nota del Ministero della Salute prot. n. 25799 del 05/12/2014 DGSAF recante Decisione 2013/188/UE relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

Nota del Ministero della Salute prot. n. 4411 del 23/02/2015 DGSAF recante Regolamento(CE) n. 1/2005 – Attuazione del Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno ed il Ministero della Salute per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale di animali vivi per l'anno 2015.

2.3 Protezione degli animali durante l'abbattimento

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Nota del Ministero della Salute prot n. 15111 del 18/07/2014: Linee guida relative all'applicazione del regolamento CE n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Decreto Legislativo 6/11/2013 n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

Nota del Ministero della Salute prot. n. 27265 del 23/12/2014 DGSAF recante Reg. (CE) n. 1099/2009 - richiesta di misure correttive sul benessere animale durante la macellazione.



Nota della RAS prot. n. 24187 del 03/10/2014 concernente le “Procedure operative standard per la protezione degli animali nelle operazioni di abbattimento in allevamento per malattie infettive e diffusive”, ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) n. 1099/2009.

Nota del Ministero della Salute prot. n. 24856 del 01/10/2015 DGSAF Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Indicazioni riguardanti il rilascio del parere favorevole per la macellazione rituale (ebraica e islamica) e la registrazione delle informazioni nel sistema informatizzato S.INTE.S.IS.

3. OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

Gli obiettivi generali del presente Piano regionale sono di seguito elencati:

1. monitoraggio del livello di benessere degli animali negli allevamenti al fine di verificare il rispetto delle loro principali esigenze fisiologiche ed etologiche, la presenza dei requisiti minimi degli impianti in cui sono mantenuti e il grado di preparazione e competenza professionale/gestionale degli operatori;
2. verifica della conformità rispetto a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1/2005 concernente la protezione degli animali durante il trasporto;
3. verifica della conformità rispetto a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1099/09 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
4. formazione continua dei medici veterinari, dei proprietari e di tutto il personale addetto alla custodia degli animali allevati, dei conducenti e dei guardiani e del personale addetto agli abbattimenti ed alle operazioni correlate (macellazioni, focolai di malattia infettive, “spopolamento”, ecc), sulle tematiche relative alla protezione ed al benessere degli animali da reddito;
5. programmazione annuale dei controlli sulla base della valutazione del rischio (Regolamento (CE) n. 882/2004 e decisione n. 778/2006/CE) e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale del Benessere Animale;
6. standardizzazione ed informatizzazione dei flussi informativi.

Con riferimento al Piano Nazionale del Benessere Animale il presente piano fornisce indicazioni operative e modalità di esecuzione dei controlli.

4. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN ALLEVAMENTO E CRITERI DI SELEZIONE

4.1 Benessere in allevamento

Tenendo conto della programmazione definita a livello nazionale, e dei risultati dei controlli eseguiti negli allevamenti nel corso degli ultimi anni, è stabilita una programmazione minima di controlli, su base annuale, così come riportata nel paragrafo 4.2.

La programmazione delle attività a livello di ciascuna ASL e la correlata selezione degli allevamenti da sottoporre a controllo deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- la categorizzazione del rischio, secondo i principi stabiliti dal PNBA;
- i risultati dei controlli eseguiti negli anni precedenti;
- la formazione acquisita da parte degli allevatori in materia di benessere animale. Tale criterio di rischio assume maggior peso nei casi in cui la formazione è prescritta in modo esplicito dalla normativa vigente (vedasi al riguardo l'articolo 5 bis del D.Lgs. 122/2011, (suini) e l'articolo 4 del D.Lgs. 181/2010 (polli da carne).

Il controllo viene effettuato mediante l'ispezione in allevamento da parte del Veterinario ufficiale che si avvale delle check list ministeriali del PNBA di cui alla nota 0013321 del 24/06/14, per la registrazione dei dati relativi al controllo.



In caso di verifica di non conformità rispetto alla normativa, il Veterinario ufficiale, in base alla gravità della non conformità riscontrata:

- richiede l'adeguamento alla normativa entro un termine temporale fissato;
- applica le sanzioni amministrative previste dalla normativa in vigore;
- applica sanzioni amministrative/penali in caso di “maltrattamento animale”.

4.2 Programmazione minima dei controlli negli allevamenti su base annuale

Il Piano Nazionale Benessere Animale, adottato in accordo con le Regioni e le Province autonome, prevede un'attività minima di controllo in allevamento, per ogni specie animale, richiamata nella Tab. 1.

Tab 1

SPECIE	ALLEVAMENTI	% MINIMA /ANNO
VITELLI	Tutti	10 %
SUINI	> 40 capi o > 6 scrofe	10 %
OVAIOLE	Tutti	10 %
BROILER	> 500 capi	10 %
ALTRI BOVINI	>50 capi	15 %
STRUZZI	>10 capi	15 %
TACCHINI E ALTRI AVICOLI	> 250 capi	15 %
CONIGLI	> 250 capi	15 %
OVINI	>50 capi	15 %
CAPRINI	>50 capi	15 %
BUFALI	>10 capi	15 %
CAVALLI	>10 capi	15 %
ANIMALI DA PELLICCIA	Tutti	15 %
PESCI	Tutti	15 %



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Considerati i criteri di selezione degli allevamenti, fissati nel Piano Nazionale Benessere Animale, sulla base dell'analisi del rischio si riportano nella Tab. 2 i dati rilevati nell'applicativo "controlli" del sistema "vetinfo", indicativi per la rilevazione degli allevamenti "target" per le varie specie animali allevate.

Tab. 2

La seguente tabella contiene i dati estratti dall'applicativo "Controlli" del sistema informativo Vet-info.																		
ASL	VITELLI a carne bianca	VITELLI non a carne bianca			ALTRI BOVINI allev.> 50 capi	BUFALINI allev. > 10 capi	SUINI allev.>40 capi oppure > 6 scrofe	OVINI allev. > 50 capi	CAPRINI allev.> di 50 capi	GALLINE ovaiole	STRUZZI allev. > di 10 capi	TACCHINI e altri avicoli allev.> di 250 capi	AVICOLI riprodutto ri	POLLAME domestico	POLLI da carne	EQUIDI	CONIGLI	IMPIANTI acqua coltura
		Allev. da ingrasso,	Allev. con almeno 6 vit. età < 6 mesi	Allev. con almeno 6 vit., età <12 mesi														
SASSARI	1	5	139	510	244	0	267	2809	194	2	0	2	0	541	0	0	11	4
OLBIA	0	1	104	400	157	0	69	542	47	0	0	0	0	1	0	0	2	29
NUORO	0	4	90	471	352	0	208	2827	333	10	0	12	0	7	0	0	0	0
LANUSEI	0	0	49	144	148	0	32	333	234	3	0	5	0	19	1	0	7	3
ORISTANO	1	1	165	406	265	0	158	2153	150	7	0	2	1	17	12	5	13	20
SANLURI	1	7	23	65	24	0	137	797	144	10	0	13	0	9	24	6	7	1
CARBONIA	0	2	4	25	10	0	113	638	171	3	0	4	0	49	2	0	83	5
CAGLIARI	0	14	44	169	125	1	427	1583	421	8	1	19	1	29	7	3	26	10
Regione	3	34	618	2190	1325	1	1411	11682	1694	43	1	57	2	672	46	14	149	72



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

La percentuale di controlli stabilita nel piano per singola specie deve essere calcolata sul totale degli allevamenti “target” selezionati col criterio della consistenza individuato, in particolare:

- a. per gli allevamenti di suini e di broiler, della consistenza indicata, le singole ASL devono controllare almeno il 10% di tali allevamenti presenti nel territorio di competenza;
- b. per gli allevamenti di cavalli, bovini, struzzi, conigli, ovini, caprini, bufalini, tacchini e altri avicoli, della consistenza indicata, le singole ASL devono controllare almeno il 15% del totale di questi allevamenti presenti nel territorio di competenza;
- c. per gli allevamenti di galline ovaiole e vitelli, per le tipologie di allevamento indicate, le ASL devono effettuare un controllo annuale su almeno il 10% della totalità degli allevamenti;
- d. per gli allevamenti di pesci, per le tipologie di allevamento indicate, le ASL devono effettuare un controllo annuale su almeno il 15% della totalità degli allevamenti.

Ciascuna ASL, nella definizione del proprio programma annuale di attività, deve individuare il target di allevamenti da sottoporre a controllo per ciascuna specie animale, tenuto conto dei criteri di selezione sopra definiti, applicando la percentuale prevista.

Nella voce “vitelli” sono compresi *“gli animali della specie bovina di età inferiore ai sei mesi, così come definiti dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126, nonché i “vitelli a carne bianca”.*

La programmazione annuale può essere oggetto di revisione in relazione all'analisi dei dati forniti dalle attività di controllo e dalle eventuali non conformità rilevate.

Parimenti i criteri di selezione che hanno portato ad individuare gli allevamenti oggetto di controllo nel Piano Nazionale Benessere Animale, le percentuali minime di controllo e le check-list relative alle tipologie di allevamento più rappresentative della nostra realtà zootecnica regionale (allevamenti semi-estensivi ed estensivi) potranno essere in seguito motivatamente rimodulate a livello regionale.

4.3 Ispezioni in allevamento e registrazione dei dati

Durante l'ispezione in allevamento il veterinario ufficiale raccoglie e registra:

- a. la data, l'identificazione del luogo di produzione, i dati ed il codice fiscale del proprietario e del detentore;
- b. il tipo di allevamento e le disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- c. le categorie di non conformità rispetto alle disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- d. le categorie amministrative delle non conformità e le azioni intraprese.

Le categorie amministrative delle non conformità sono state suddivise in tre gruppi cui corrispondono diverse azioni:

categoria A - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine inferiore ai tre mesi e non viene comminata nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;

categoria B - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine superiore ai tre mesi e non viene fatta nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;

categoria C - non conformità per le quali viene comminata una sanzione amministrativa o penale immediata (vi appartengono i casi più gravi di non conformità e le reiterazioni).

Il controllo sul benessere animale in allevamento può essere svolto sia come attività a sé stante oppure in occasione di sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altre finalità.

Durante ogni ispezione effettuata ai sensi del presente piano il Veterinario ufficiale deve verificare tutti gli ambiti di controllo pertinenti.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Nel caso in cui il Veterinario ufficiale effettui un controllo sul benessere animale limitato ai requisiti minimi della Decisione 2006/778/CE (5 per i vitelli, 4 per i suini, 3 per le galline ovaiole e 5 per "tutte le specie" di cui al decreto legislativo n. 146/2001), questo deve essere rendicontato come "extrapiano" e non rientrerà nel conteggio relativo alla percentuale minima annuale prevista dal Piano Regionale.

Al fine di rendere più efficaci i controlli il Veterinario ufficiale, in una fase precedente l'esecuzione della visita ispettiva, deve procedere nell'applicativo controlli di "vetinfo", alla selezione e alla stampa della scheda relativa all'allevamento da sottoporre a controllo ufficiale.

Per ogni ispezione effettuata, deve essere redatta l'apposita "check list".

La registrazione, nell'applicativo "controlli" di "vetinfo", dei dati relativi alla attività ispettiva deve essere effettuata sia quando vengono riscontrate irregolarità, cui consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, sia in caso di assenza di violazione delle norme (esito favorevole) o qualora vengano disposte prescrizioni di adeguamento prive di connotazione sanzionatoria.

5. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DURANTE IL TRASPORTO

5.1 Protezione durante il trasporto

La protezione e il benessere degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1/2005.

La programmazione delle attività da parte delle singole AASSLL deve essere effettuata sulla base della valutazione del rischio, tenuto conto dei seguenti criteri:

1. direttrici di trasporto con elevate percentuali di irregolarità rilevate nel passato;
2. ripetute irregolarità da parte di talune ditte di trasporto;
3. incremento della movimentazione di talune specie animali in taluni periodi dell'anno
4. segnalazioni dai Punti di contatto di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1/2005;
5. trasporto di specie animali per le quali il Regolamento (CE) n.1/2005 richiede particolari requisiti tecnici dei mezzi (trasporto di equidi domestici su lunga distanza);
6. trasporto di animali in situazioni climatiche critiche.

Le AASSLL provvedono a programmare autonomamente i controlli in tutte le fasi del viaggio e i controlli sugli animali in arrivo al macello, tenuto conto delle percentuali minime definite nel Piano Nazionale Benessere Animale e riportate nel paragrafo 5.2.

Per quanto concerne i controlli in itinere, questi devono essere effettuati sulla base del protocollo d'intesa siglato il 3/10/2011 tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Ministero della Salute – Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, diretto a potenziare i controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali vivi, trasmesso con nota n. 19731 del 8/11/2011.

Detto protocollo d'intesa definisce:

1. le modalità di coordinamento dell'attività di controllo su strada tra Polizia Stradale, UVAC e/o Servizi Veterinari delle ASL, per quanto concerne i controlli effettuati congiuntamente;
2. le modalità di contestazione delle irregolarità in caso di controlli effettuati esclusivamente da agenti della Polizia stradale.

Il protocollo d'intesa individua, per la Regione Sardegna, come struttura idonea alla sosta e allo scarico degli animali in situazioni di emergenza, i locali dell'impianto fieristico di Macomer (NU).

L'intervento dei Veterinari delle ASL è effettuato su richiesta dell'UVAC e/o della Polizia Stradale.

Le AASSLL possono concordare con tali Istituzioni l'adozione di programmi di interventi congiunti e comunque assicurano, anche tramite i turni di pronta reperibilità, l'intervento richiesto nell'arco delle 24 ore.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

5.2 Programmazione minima dei controlli

I controlli, in conformità alla programmazione minima prevista dal PNBA, nonché in base agli esiti rendicontati delle attività degli anni precedenti, devono avere la seguente frequenza:

Trasporti internazionali superiori alle 8 ore o nazionali superiori alle 12 ore (su lunga distanza):

controllo del 10% dei mezzi in arrivo al macello, stimato sul numero dei mezzi in arrivo nell'anno precedente. Il controllo deve essere di tipo documentale e deve riguardare i requisiti strutturali e l'idoneità degli animali.

Trasporti internazionali inferiori alle 8 ore o nazionali inferiori alle 12 ore (breve viaggi):

controllo del 2% delle partite di animali in arrivo al macello, calcolato sul numero delle partite pervenute nell'anno precedente.

5.3 Ispezioni e registrazione dati

Il Regolamento (CE) n. 1/2005, all'articolo 27, prevede la conduzione di ispezioni finalizzate a verificare il rispetto della norma.

Tali ispezioni riguardano gli animali trasportati, i mezzi di trasporto e la documentazione di accompagnamento e possono essere condotte contemporaneamente ai controlli effettuati per altri fini. Lo stesso articolo prevede che le ispezioni vengano effettuate secondo una determinata percentuale di trasporti effettuati in un anno e in modo tale da non essere discriminatorie.

L'attività di controllo deve essere sempre adeguatamente documentata. A tal fine, si allega una check list, fornita dal Ministero della Salute, strutturata in una sezione generale, riguardante la tipologia di trasporto e le figure responsabili dello stesso e una sezione specifica relativa ai principali requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1/2005.

Le infrazioni alle disposizioni del Regolamento (CE) n.1/2005 sono disciplinate dal decreto legislativo 151/2007. In caso di riscontro di irregolarità i soggetti che accertano le violazioni redigono un verbale di accertamento conforme all'allegato 5 al D.Lgs n. 151/2007 e comunicano le irregolarità riscontrate secondo le procedure definite nella nota ministeriale n. 4192 del 5/3/2009 recante "Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto - Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori.

Le sanzioni penali sono invece disciplinate dalla Legge 189/2004.

6. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DURANTE L'ABBATTIMENTO

6.1 Protezione degli animali durante la fase di macellazione

La protezione degli animali durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono disciplinate dal Regolamento (CE) 1099/2009 e dalle linee guida relative alla sua applicazione (nota del Ministero della Salute del 18/07/2014).

Tutti gli animali che arrivano presso l'impianto di macellazione vengono controllati dal Veterinario ufficiale, dal momento dello scarico dagli automezzi fino al momento della loro macellazione.

6.2 Programmazione minima dei controlli

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti di benessere animale previsti dalla normativa comunitaria i Servizi Veterinari delle ASL territorialmente competenti, devono utilizzare l'apposita check list prevista dalle linee guida relative all'applicazione del Reg (CE) 1099/2009 e allegata al presente piano.

La presenza del Veterinario ufficiale ogni qual volta viene effettuata la macellazione è indice di costante controllo. E' tuttavia necessario che il Veterinario ufficiale una volta l'anno effettui un controllo compilando



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

un'apposita check list. Tale check list andrà anche compilata ogni qual volta il Veterinario ufficiale riscontra una non conformità.

L'autorità competente che durante il controllo accerta le non conformità si avvale del decreto legislativo 6 novembre 2013, n° 131 per comminare la sanzione all'operatore.

Tutte le attività di controllo effettuate dai Servizi Veterinari delle ASL presso gli impianti di macellazione, le criticità emerse ed il relativo numero e tipo di sanzioni emesse sono rendicontate al Servizio di sanità pubblica e sicurezza alimentare della Regione Sardegna per il successivo inoltro al Ministero della Salute.

7. FLUSSO DEI DATI E RENDICONTAZIONE

Ai sensi della decisione n. 2006/778 e delle indicazioni fornite dal PNBA, i dati relativi al benessere animale in allevamento e durante il trasporto dovranno pervenire alla DGSAF entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; i dati relativi alla protezione degli animali durante l'abbattimento entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Al riguardo, si precisa che la registrazione dei dati inerenti i controlli sul benessere animale negli *allevamenti* deve essere effettuata, ai sensi della Nota del Ministero della Salute prot. n. 21244-P-21/11/12 e della Nota del Ministero della Salute prot n. 1164 del 22/01/14, a cura del Veterinario ufficiale della ASL, utilizzando l'applicativo "controlli", accessibile tramite il sito <http://www.vetinfo.sanita.it>, entro 15 giorni dalla compilazione delle check-list e comunque inderogabilmente entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. La modalità per la

trasmissione on-line dei dati sul benessere in allevamento è disponibile entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, dopo la quale il sistema viene bloccato.

La trasmissione dei dati sui controlli effettuati per la protezione degli animali durante il *trasporto* deve essere trasmessa al Servizio di sanità pubblica e sicurezza alimentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La trasmissione dei dati sui controlli per la protezione degli animali durante la *macellazione* deve essere trasmessa in formato elettronico al Servizio di sanità pubblica e sicurezza alimentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

In particolare nella trasmissione dei dati relativi ai controlli sul benessere animale durante il trasporto si deve fare riferimento alle modalità e alla modulistica contenute nella nota DGSAF n. 25799-del 05/12/2014.

8. FORMAZIONE

Obiettivo del Piano Regionale è la prosecuzione della formazione continua sul benessere animale dei Medici Veterinari e l'implementazione di quella già avviata rivolta agli allevatori ed ai trasportatori.

L'attività formativa favorisce e tutela il benessere degli animali allevati attraverso la sensibilizzazione di tutti gli attori della filiera e la conoscenza approfondita della normativa vigente, contribuisce, inoltre, al miglioramento di attività connesse all'allevamento, al trasporto degli animali e alle operazioni di abbattimento negli stabilimenti di macellazione.

Nell'ambito del triennio, saranno programmate attività formative rivolte ai Veterinari ufficiali che operano nell'ambito dei controlli sul benessere degli animali.

La Regione promuoverà inoltre, attraverso azioni delle AASSLL, altre attività formative rivolte:

- agli allevatori dei suini e degli ovini;
- agli allevatori di galline ovaiole e polli da carne;
- ai trasportatori di animali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- agli operatori dei macelli e agli operatori che effettuano la macellazione uso famiglia.

9. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI AUDIT REGIONALE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004

Si prevede di effettuare, per anno, almeno 1 audit di settore, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del Regolamento Ce 882/2004, sull'autorità competente locale.

10. CHECK LIST E SCHEDE DI RENDICONTAZIONE FINALE

Le seguenti check list e schede di rendicontazione finale sono disponibili sul sito della Regione Sardegna seguendo il link <http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=291638&v=2&c=1249&t=1>.

1. Check list

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO - DATI ANNUALI "ALTRE SPECIE"...ALTRE SPECIE: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevati o custoditi per la produzione di (derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli) RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE (d.lgs. 146/2001 e successive modifiche) DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO - DATI ANNUALI SUINI RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE (D.Lgs. 122/2011- D.Lgs. 146/2001) - DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006 Allevamenti (ovaiole, suini, polli da carne, vitelli, altre specie, allevamenti estensivi)

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI - DATI ANNUALI GALLINE OVAIOLE RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE (D.Lgs. 146/2001 - D.Lgs. 267/2003 e succ. modifiche) DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI - DATI ANNUALI VITELLI RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE (D.Lgs. 146/2001 - D.Lgs. 267/2003 e succ. modifiche) DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO (Reg. CE 1/2005) CHECK-LIST DI CONTROLLO

CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEL BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1099/2009 - Allegato IX

2. Schede di rendicontazione finale

- a) Trasporto
- b) Macello